

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, nella pubblica udienza del 26/05/2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 444/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: Opposizione L. 689/81

TRA

Ce. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mi.Ba. ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Campobasso alla piazza (...), giusta mandato a margine del ricorso

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI VINCHIATURO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fr.Bu. ed elettivamente domiciliato in Campobasso al Viale (...), presso lo Studio dell'Avv. Da.Mo., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato in data 30/03/2015 nella Cancelleria dello scrivente Ufficio, Ce. S.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 238/V/2015 del 20/02/2015 elevato dalla Polizia Municipale di Vinchiaturò per violazione dell'art. 126 - bis, comma 2 del CdS.

A motivi l'opponente deduceva, tra l'altro, di aver correttamente adempiuto al suo obbligo, ovvero quello della comunicazione del conducente dell'autovettura, manifestando l'oggettiva impossibilità di fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell'accertamento dell'infrazione era alla guida del veicolo.

Chiedeva, pertanto, con istanza di sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze di legge, anche in merito al pagamento delle spese di giudizio.

Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 689/81, il Comune di Vinchiaturò forniva la documentazione richiestagli, e nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 25/05/2015 a mezzo dell'Avv. Fr.Bu. eccepiva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.

Sulle rese conclusioni, all'udienza del 26/05/2015 il procedimento veniva deciso come da separato dispositivo.

Il ricorso va accolto per il motivo assorbente che di seguito si andrà a precisare.

Osserva il giudice che nell'applicazione dell'art. 126 bis, comma 2 del CdS, emerge la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all'invito rivoltigli (contegnolo per ciò solo meritevole di sanzione), e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione sia pure di contenuto negativo.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20/5/2008 n. 165, ha in effetti demandato al Giudice comune di vagliare, di volta in volta, la condotta di chi, pur aderendo all'invito rivoltigli, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo.

Nel caso in esame, la ricorrente, in ottemperanza a detto invito, ha fornito al Comune di Vinchiatturo una dichiarazione, affermando di non essere in grado di indicare con certezza il conducente del veicolo al momento dell'infrazione, atteso il notevole lasso di tempo intercorso dalla data di rilevazione dell'infrazione alla data di notifica della stessa, sottolineando altresì che la detta autovettura è intestata alla società e pertanto è a disposizione dell'intero nucleo aziendale, come risulta dalla missiva a/r versata in atti, indirizzata al Comune di Vinchiatturo - Servizio Polizia Municipale - spedita il 22/10/2014, ricevuta il successivo 27/10/2014 e quindi entro i termini di 60 gg. dalla notifica del verbale prodromico n. 952/V/2014, avvenuta il 20/10/2014.

Ne consegue che la ricorrente non si è sottratta all'invito e che le sue giustificazioni in merito al fatto di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vanno ritenute valide e congrue, attesa la distanza di tempo intercorso tra l'infrazione rilevata e la notifica del relativo verbale, contenente, tra l'altro, la richiesta della comunicazione in parola. Nulla pertanto può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall'accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l'uso della propria autovettura. Detta circostanza è di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l'assenza di colpa come requisito dell'illecito amministrativo. Se effettivamente il proprietario dell'autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede, non ricorda chi fosse alla guida dell'autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al CdS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa commessa in conseguenza dell'azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, all'invito dell'autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis. Si osserva infine che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo molti giorni dall'evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Ce. S.r.l. con ricorso depositato in data 30/03/2015, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. 238/V/2015 del 20/02/2015 elevato dalla Polizia Municipale di Vinchiatturo e notificato in data 09/03/2015;

2) condanna il Comune di Vinciatiuro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 43,00 per esborsi ed Euro 200,00 per competenze, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Campobasso il 26 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2015.